



REGIONE CALABRIA

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero"), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>

RELAZIONE DESCRITTIVA

Nella riunione dell'11 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato trentadue leggi regionali ed ha deliberato, tra l'altro, di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 32 del 15/12/2021 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato 'azienda per il governo della sanità della regione Calabria Azienda Zero'", nonché la legge della Regione Calabria n. 33 del 16/12/2021 "Razionalizzazione e miglioramento dell'offerta assistenziale nel territorio regionale".

Sebbene il Governo abbia condiviso il complessivo impianto normativo, deliberando la non impugnativa, si ritiene, comunque, di apportare modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, al fine di renderla maggiormente intelligibile ed evitare problemi interpretativi e, quindi, per consentirne una puntuale e piena attuazione.

In virtù di quanto precede, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale n. 32/2021:

- con l'**articolo 1** si dispone l'abrogazione del comma 1, lett. d) dell'articolo 2, trattandosi di un mero refuso;
- con l'**articolo 2** si dispone l'inserimento nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 5, di una norma chiarificatrice di salvaguardia in merito all'applicazione della normativa statale nella procedura di nomina e revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in adesione alla richiesta del Ministero della Salute;
- con l'**articolo 3** si dispone l'abrogazione del comma 4, lett. e) dell'articolo 6 della legge regionale in parola (funzione terzo certificatore non prevista);
- con l'**articolo 4** si dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 7, estendendo la composizione del collegio di direzione, onde ricomprendervi le figure professionali presenti;
- con l'**articolo 5** si dispone l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale in parola (norma nazionale prevede tutto);
- con l'**articolo 6** dispone modifiche al comma 3 dell'articolo 12, al fine di emendare lo stesso da refusi presenti e dispone, altresì, l'abrogazione del comma 4 del medesimo articolo 12, onde evitare i dubbi interpretativi nascenti dal rinvio alla legge regionale istitutiva della S.U.A.;
- con l'**articolo 7** dispone l'inserimento nella legge regionale in oggetto, di una norma di salvaguardia finalizzata a garantire le prerogative spettanti al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della sanità calabrese, fino al termine del periodo di commissariamento, nonché a salvaguardare l'applicazione delle norme nazionali ivi indicate;

- **l'articolo 8** contiene la clausola di invarianza finanziaria;
- **l'articolo 9** dispone l'entrata in vigore.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, atteso che esse tendono a modificare la legge regionale n. 32/2021, al fine di renderla maggiormente intelligibile ed evitare problemi interpretativi e, quindi, per consentirne una puntuale e piena attuazione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione”

Tab. 1¹ - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che prevede l’abrogazione della lettera d) del comma 1 dell’art. 2 della l.r. 32/2021. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che prevede l’inserimento nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 5, di una norma chiarificatrice di salvaguardia in merito all’applicazione della normativa statale nella procedura di nomina e revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in adesione alla richiesta del Ministero della Salute. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Norma ordinamentale che prevede l’abrogazione della lettera e) del comma 4 dell’art. 6 della l.r. 32/2021. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
4	Norma ordinamentale che prevede la modifica del comma 1 dell’articolo 7, estendendo la composizione del collegio di direzione, onde ricomprendervi le figure professionali presenti. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
5	Norma ordinamentale che prevede l’abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della l.r. 32/2021. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
6	Norma ordinamentale che dispone modifiche al comma 3 dell’articolo 12, al fine di eliminare dallo stesso alcuni refusi presenti e, altresì, abrogare il comma 4 del medesimo articolo 12, onde evitare i dubbi interpretativi nascenti dal rinvio alla legge regionale istitutiva della S.U.A. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che dispone l’inserimento nella legge regionale n. 32/2021, di una norma di salvaguardia finalizzata a garantire le prerogative spettanti al commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro della sanità calabrese, fino al termine del periodo di	//	//	0,00 €

¹ **La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale”, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

	commissariamento, nonché a salvaguardare l'applicazione delle norme nazionali ivi indicate. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			
8	Reca la clausola di invarianza finanziaria che mira a suffragare l'assenza di oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge	//	//	0,00 €
9	Norma ordinamentale che reca l'entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari²

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2³ Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

² Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

³ A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura



“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero”), a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, la lettera d) è abrogata.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. Nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, dopo la parola <<amministrativo>> sono aggiunte le seguenti <<, nel rispetto della normativa statale vigente>>.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, la lettera e) è abrogata.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, dopo la parola <<Azienda>> sono aggiunte le seguenti <<, nonché dai rappresentanti delle figure professionali presenti>>.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. L’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, è così modificato:

- a) Nel comma 3 le parole <<o dal>> sono soppresse;
- b) Il comma 4 è abrogato.

Art. 7

(Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis

(Norma di salvaguardia)

1. Fino al termine della gestione commissariale di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 e successive modifiche, sono fatte salve, nell’attuazione della presente legge, le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché gli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

2. La presente legge si applica laddove non in contrasto con quanto disposto dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con

modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché con quanto disposto dall'articolo 16-*septies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.>>

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.